



L.R. 17.12.1997, n. 141
(Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di
demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2

Modifiche integrazioni del Piano Demaniale Marittimo (PDM)

| | |
|--|--|
| GRUPPO DI PROGETTAZIONE INTERDISCIPLINARE | Determinazione N. DA /1 del 13/01/2012 Determinazione N. DA/62 del 12/02/2013 Determinazione N. DI/39 del 12/02/2013 |
| Coordinatore gruppo di lavoro | Arch. Antonio Sorgi |
| Direzione Sviluppo Economico e del Turismo (progettazione) | Dott. Giancarlo Zappacosta Spec. Amm.vo Ettore Mantini Arch. Patrizia Grassi Arch. Virginia DI LORENZO |



Allegato "A"

ALLEGATO come parte integrante della delib
 erazione n. 788/C del 2/12/14
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Garanti)

L.R. 17.12.1997, n. 141 (Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistiche e ricreative), art. 2

Modifiche integrazioni del Piano Demaniale Marittimo (PDM)

**Art. 1
Finalità**

1. Il presente Piano del Demanio Marittimo (PDM) definisce, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 141/1997 e dell'art. 6 della L.R. 18/1983 e successive modifiche, i principi per l'esercizio delle attività aventi fini turistico-ricreative, indica le modalità di attuazione delle funzioni amministrative ai comuni, fissa i criteri e i parametri a cui devono attenersi gli enti locali nella redazione dei piani demaniali comunali in relazione al flusso turistico locale ed extralocale ed in relazione delle caratteristiche morfologiche, ambientali e socio economiche del proprio tessuto territoriale.
2. Gli obiettivi del PDM sono:
 - a) il recupero e la tutela ambientale e lo sviluppo ecosostenibile nell'uso del demanio marittimo;
 - b) garantire agli operatori turistici la possibilità di ottimizzare gli investimenti nelle strutture complementari dell'attività d'impresa;
 - c) favorire lo sviluppo delle aree demaniali marittime del litorale abruzzese per siti omogenei, nel rispetto del patrimonio naturale e degli equilibri territoriali e socio economico;
 - c bis) salvaguardia delle zone costiere di pregio ambientale naturalistica e delle aree oggetto di insediamento di fauna e flora protetta ;
 - d) l'offerta di strutture e servizi di qualità per il turismo balneare e ricettivo nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
 - e) la gestione integrata dell'area costiera;
 - f) monitoraggio e tutela del territorio, nelle aree a rischio di erosione, attraverso la programmazione di interventi per la protezione/recupero dell'ambiente costiero mediante opere di difesa a terra (ripascimento morbido - scogliere radenti - arretramento e/o delocalizzazione delle strutture esistenti;
 - g) la tutela dell'uso delle aree demaniali con prestazioni di servizi essenziali alle fasce sociali deboli.

**Art. 2
Ambiti del litorale**

1. Il litorale abruzzese è suddiviso in 7 ambiti;
 - a) tratti di litorale occupati da infrastrutture (porti commerciali/ pescherecci/ turistici) – da opere pubbliche (strade , piazze, parcheggi, marciapiedi) e da opere di difesa della costa (scogliere, pennelli);
 - b) tratti di litorale caratterizzati da scogliera (alta o bassa);
 - c) tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia;
 - d) tratti di mare antistanti le aree demaniali marittime ad uso turistico, riservati alla balneazione ed attività ludico sportive ricreative (acquagym, nuoto/pallanuoto, scuola vela/surf, giochi/attività);
 - e) tratti di mare antistanti le foci di fiumi, torrenti e fossi;
 - f) tratti di litorale interessati da "travocchi" e "caliscendi";
 - g) terreni demaniali residuali (relitti del demanio marittimo);

2. Le spiagge sono classificate, morfologicamente (tav. n. 4), in:
 - a) spiaggia sabbiosa;
 - b) spiaggia sabbiosa-ciottolosa;
 - c) spiaggia ciottolosa;
 - d) scogliere basse ed alte;

3. Le spiagge di cui al punto precedente sono ulteriormente classificate in aree soggette ad alto, medio e moderato rischio in base alla vulnerabilità morfologica ed alla sensibilità socio-economica, così come risulta dallo studio "Piano organico per il rischio delle aree vulnerabili. Fattibilità di interventi di difesa e di gestione della fascia litoranea su scala regionale. Delibera CIPE 106/99" (tav. n. 6 - Carta del livello di rischio a scala regionale).

Art. 3

Utilizzazione delle aree demaniali marittime

1. Gli ambiti del litorale di cui al punto 1. lettere b), c), d) ,f), g) del precedente articolo possono essere concessi in uso per fini turistico-ricreative mediante l'utilizzo di impianti fissi e mobili.
2. sono impianti fissi le strutture classificate di "facile rimozione", "di difficile rimozione" e le "pertinenze demaniali" permanenti per tutto l'arco dell'anno e dell'intero periodo di durata del rapporto concessorio;
3. sono impianti mobili le strutture accessorie (arredo esterno, parco giochi, attrezzature balneari, tendaggi e gazebi, piattaforme mobili, tetti fonici, percorsi di mobilità e di accessibilità alla concessione) e le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni, laddove specificamente previste nei P.U.A., permanenti limitatamente alla stagione balneare, fatta eccezione per il corridoio di libero accesso alla battigia che dovrà essere mantenuto per tutto l'arco dell'anno (L. 296/06 e L. 104/92).
4. Gli impianti mobili (le strutture accessorie, le strutture leggere di facile rimozione per servizi balneari di modeste dimensioni) possono essere installati nel periodo indicato dalla Ordinanza balneare "allestimento/rimozione strutture mobili delle aree in concessione per attività balneare".
5. la classificazione delle opere "facile / difficile rimozione" è effettuata mediante perizia giurata di tecnico abilitato in relazione alle caratteristiche strutturali dell'opera, modalità e tempi di realizzazione e rimozione confermata dall'ufficio tecnico del Comune territorialmente competente.in sede del procedimento istruttorio per il rilascio della relativa autorizzazione edilizia.
6. la natura dell'atto concessorio (formale / licenza) è individuato sulla base della tabella "Tipologie delle opere" allegata alla Circolare n. 120 del 24/05/2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.

Art. 4

Tipologie di insediamento

1. Le tipologie di insediamento sono:
 - a) stabilimenti balneari con impianti mobili;
 - b) stabilimenti balneari con impianti fissi e mobili;

- c) servizi di ristorazione (bar, ristoranti, chioschi) e ricettività in forma indipendente e /o ricompresa negli stabilimenti balneari;
 - d) impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico;
 - e) impianti termali o per cure;
 - f) punti di alaggio barche;
 - g) servizio di noleggio natanti ed imbarcazioni;
 - h) uso di specchi acquei;
 - i) infrastrutture pubbliche o di pubblico servizio strettamente legate alla balneazione;
 - l) pontili a mare;
 - m) empori commerciali per articoli da mare nei limiti di regolamentazione delle tipologie esistenti ;
 - n) strutture turistico ricettive all'aria aperta nei limiti di regolamentazione delle tipologie esistenti;
 - o) servizi di ombreggio (attrezzatura balneare), senza impianti fissi e mobili, per strutture ricettive-pararicettive costiere confinanti con il pubblico demanio marittimo;
 - p) travocchi e caliscendi;
 - q) circoli nautici;
 - r) riserve naturali, zone di pregio ambientale (S.I.C. – biotopi) e/o zone di riproduzione/dimora di fauna e flora protetta segnalate dalle Associazioni ambientaliste ed Aree Protette ed Enti di Ricerca;
 - s) aree attrezzate per associazioni onluss per servizio esclusivo a persone diversamente abili e/o persone a basso reddito "incapienti";
 - t) aree attrezzate per cani e gatti "bao/miao beach"
2. La concessione può essere rilasciata per l'insediamento o l'esercizio di più tipologie tra loro compatibili nel rispetto dei parametri di cui ai punti 9 e 10 del successivo art. 5.

Art. 5

Criteri generali per la redazione dei piani demaniali comunali

1. Il Piano Demaniale Marittimo di livello comunale deve prevedere la riserva di almeno il 20% del fronte a mare delle spiagge da destinare a spiaggia libera, escluso le zone oggetto di divieto di balneazione permanente ed escluso le Aree di Natura 2000 e delle Aree Protette a meno che gli strumenti di pianificazione dedicati non prevedano la possibilità di utilizzo della stessa con attrezzatura balneare. Nei comuni forniti della riserva minima di spiaggia libera il fronte a mare delle concessioni esistenti è fatto salvo.
- 1 bis. Nei comuni sprovvisti del 20% di spiaggia libera, ove ritenuto, potranno essere recuperati spazi da destinare a libera fruizione dalle concessioni esistenti con fronte superiore a mt. 100 limitatamente alla parte eccedente i mt. 100 di fronte concesso.

I comuni nelle spiagge libere di cospicua entità e comunque con fronte a mare superiore ai mt. 100, compatibilmente con l'uso essenziale di libera e gratuita balneazione, potranno prevedere nei PUA centri operativi per il coordinamento degli addetti al servizio di salvataggio con la installazione di impianti mobili a carattere stagionale. I predetti centri potranno essere organizzati dalle Società abilitate al Servizio di Salvataggio.
- 1 ter. Per ogni concessione è fatto obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia per l'intero arco dell'anno; Il corridoio di accesso dovrà essere adeguato alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 104/92).

1 quater. Per sequenze di concessioni con fronte a mare inferiore ai mt. 50 il corridoio di libero transito per il raggiungimento della battigia potrà essere garantito in forma comune ogni frazione di mt. 60.

1 quinquies. Per le concessioni contigue, in sede di allestimento della spiaggia con le attrezzature balneari (ombrelloni e sedie), dovrà essere lasciato uno spazio libero di almeno tre metri (spazio minimo per evitare l'accavallamento dell'attrezzatura balneare), a carico di entrambi per ml. 1,50 ciascuno, misurato dalla proiezione del lato esterno del cappello dell'ombrellone e/o attrezzatura di ombreggio.

1 sexies. Le concessioni con fronte a mare inferiore ai mt. 20 sono derogate dall'osservanza del precedente punto 1. quinquies.

2. In tutte le aree del demanio marittimo concesse per le tipologie di insediamento di cui al precedente art. 4, lett. a), b), c), d), e), f), g), n), o), q) devono essere assicurati l'abbattimento delle barriere architettoniche, i regolamentari servizi igienici e la reale possibilità di accesso ai servizi, alle strutture e al mare per le persone diversamente abili. Per la realizzazione di nuovi impianti o di strutture in ampliamento degli impianti esistenti dovrà essere assicurata la utilizzazione di materiali ecocompatibili a basso impatto ambientale e/o sistemi costruttivi in bioarchitettura.

Per la lettera "o" l'abbattimento delle barriere architettoniche è limitata alla predisposizione dei percorsi in adeguamento della L.104/92 nel periodo di utilizzazione (estivo).

2 bis. Nelle aree asservite in concessione di cui al precedente art. 4 punto o) i regolamentari servizi igienici, ivi compreso il bagno per persone diversamente abili dovranno essere assicurati nelle strutture ricettive/pararicettive limitrofe.

3. La realizzazione delle opere comprese nel precedente comma 2 (abbattimento barriere architettoniche) è da considerarsi al di fuori e oltre la percentuale di superficie coperta e pavimentata realizzabile in ogni area concessa di cui ai successivi commi 9 e 10. limitatamente al dimensionamento minimo richiesto dalla normativa vigente per l'abbattimento delle barriere architettoniche

4. Nelle aree sottoposte a specifico vincolo di "Natura 2000" e nelle aree appartenenti al sistema delle aree protette (tav. 5) la materia è disciplinata in conformità alle norme e agli strumenti di pianificazione loro dedicati. L'esistente, legittimamente realizzato e/o condonato è fatto salvo.

5. La massima estensione del fronte delle concessioni non può superare i 50 ml, sia per le nuove concessioni che per le concessioni già esistenti aventi un fronte inferiore;

5 bis. Nei comuni sforniti della riserva minima di spiaggia libera il fronte delle concessioni esistenti è fatto salvo fino al limite di mt. 100.

5 ter. La estensione della profondità è variabile in relazione alla consistenza dell'arenile (avanzamento arretramento del mare);

5 quater. Le variazioni della profondità dell'arenile, utilizzata ai fini economici, nei limiti del + o - 20% sono soggette a semplice adeguamento del canone concessorio, per le variazioni superiori al + o - 20% oltre all'adeguamento del canone concessorio dovrà essere aggiornato il titolo concessorio (principio di oculata amministrazione e risparmio della P.A.)

La consistenza della concessione è determinata con almeno due misurazioni della spiaggia durante l'arco dell'anno (inverno - estate).

6. Le concessioni per stabilimento balneare sono costituite da fasce parallele al mare: fascia per servizi, fascia per talassoterapia (attrezzatura balneare) e fascia di libero transito;

- 6 bis. La fascia per servizi si estende dal confine posto ad ovest del demanio marittimo per una profondità definita dai Comuni in relazione alla conformazione del proprio territorio costiero;
- 6 ter. La fascia per talassoterapia (attrezzatura balneare) si estende dal limite definito nel precedente punto 6. bis alla zona di battigia riservata al libero transito.
- 6 quater. La fascia per il libero transito si estende dal limite definito nel precedente punto 6.ter fino al bagnasciuga con una profondità minima non inferiore ai mt. 5; la fascia per libero transito dovrà rimanere al libero uso senza stazionamento fisso per fini talassoterapeutici. In deroga possono essere installate le postazioni (torrette) di salvamento.
- 6 quinquies. La fascia per servizi è destinata esclusivamente per la installazione/mantenimento degli impianti fissi e mobili, in relazione alla densità abitativa ed alla capienza estiva del comune di riferimento (residenti + diportisti per turismo), di cui ai successivi punti 9, 10, - 10 bis, 10 ter ed art. 12 punto 14).
- 6 sexies. La zona per talassoterapia è destinata esclusivamente alla installazione delle attrezzature balneari (ombrelloni e sedie) ed, in deroga, dove non è possibile utilizzare la fascia per servizi, per la installazione di aree giochi;
- 6 septies. Nelle zone con ridotta profondità a causa di fenomeni erosivi e/o per conformazione naturale della costa l'attrezzatura balneare, in deroga a quanto previsto nel precedente punto, potrà essere posizionata nella fascia servizi compatibilmente con lo stato dei luoghi.
7. Alle strutture ricettive, villaggi turistici, campeggi e grandi alberghi, ubicate nei comuni con riserva di spiaggia libera di cui al punto 1 del presente articolo è superiore al 20%, per la parte eccedente tale limite minimo, può essere concesso un fronte maggiore in deroga a quanto previsto nel precedente punto 5, per un totale di mq. 16 ad unità abitativa turistica, piazzola o camera e fino ad un massimo di mt. 300 di fronte a mare.
8. Nei tratti di arenili a scarsa profondità o interessati dal fenomeno erosivo, dove possibile, e nel rispetto di quanto previsto nel punto 1. del presente articolo, il fronte della concessione può essere portato fino a ml. 100 per il solo periodo di durata del fenomeno.
9. La percentuale massima di superficie pavimentata per piazzole/piattaforme, escluso gli impianti mobili di cui al precedente art. 3 punto 3., non potrà superare il 20% dell'area in concessione, con una superficie massima di mq. 250 per i comuni con densità abitativa e capienza estiva (residenti + diportisti per turismo) fino a 20.000 unità; per i comuni fino a 50.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 10%, per i comuni fino a 100.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 20%; per i comuni oltre 100.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 30%. L'esistente legittimato è fatto salvo.
10. La percentuale massima di superficie copribile con volumi e tettoie, escluso gli impianti mobili di cui al precedente art. 3 punto 3. e n. 10 cabine spogliatoio per una superficie massima di mq. 22,50, non potrà superare il 20% dell'area in concessione, con una superficie massima di mq. 250 per i comuni con densità abitativa e capienza estiva (residenti + diportisti per turismo) fino a 20.000 unità; per i comuni fino a 50.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 10%, per i comuni fino a 100.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 20%; per i comuni oltre 100.000 unità il parametro massimo di mq. 250 è incrementato del 30%. L'esistente legittimato è fatto salvo.
- 10 bis. Nella parte sottostante la superficie copribile di cui al precedente punto 10. Nel caso in cui la stessa sia posta ad una quota superiore rispetto al piano dell'arenile, possono essere ricavati locali/tecnici /rimesse attrezzature balneari di altezza utile massima di mt. 2,20 con l'impiego di sistemi costruttivi a basso impatto ambientale.
- 10 ter. Le concessioni potranno essere dotate di un locale tecnico della superficie massima di mq. 9, nell'ambito delle previsioni del punto 10 bis (parte seminterrata).

10 quater. Centrali, motori, serbatoi, autoclavi (centrali tecnologiche) e quant'altro necessario per il funzionamento degli impianti di servizio dovranno essere delocalizzati nel locale tecnico al fine di evitare superfetazioni impattanti e/o aspetti poco decorosi con l'ambiente circostante.

10 quinquies. nel titolo concessorio la consistenza degli impianti (fissi e mobili) dovrà essere indicata al lordo della superficie di occupazione (ingombro) al fine della corretta determinazione del relativo canone di concessione.

11. I manufatti, al fine di consentire l'espansione dell'onda massima di tempesta, devono essere staccati di ml. 1 dal piano dell'arenile (da intendersi come dislivello minimo tra il piano di campagna e l'estradosso del primo solaio del manufatto) e comunque di almeno ml. 1,50 rispetto alla quota livello medio mare misurata in riferimento ai capisaldi IGM95, sistema di rilevamento WGS84. I manufatti in ampliamento dei complessi balneari realizzati prima dell'efficacia della presente norma (29/07/2004) potranno essere posizionati alla stessa quota degli impianti originari. L'esistente legittimato è fatto salvo.

12. Nelle spiagge classificate ad alto rischio morfologico, prima della realizzazione di nuovi manufatti, devono essere realizzate opere di difesa della costa tali da garantire la stabilizzazione del paraggio (tav. n. 6).

Nelle spiagge ad alto rischio morfologico, non possono essere realizzati nuovi manufatti fino alla messa in sicurezza delle stesse con idonee opere di difesa della costa atte a garantire la stabilizzazione del paraggio. L'esistente legittimato è fatto salvo.

13. La barriera visiva, limitatamente agli impianti fissi, costituita da volumi e superfici accessorie coperte che superino l'altezza di m. 1,50 da terra, con l'esclusione degli impianti mobili di cui al precedente art. 3 punto 3. e del fronte occupato dalle cabine spogliatoio per un massimo di mt. 4,00 (n. 2 file di cabine), non può superare il 25% del fronte concesso per le concessioni con fronte a mare superiore a mt. 40 e del 30% per le concessioni con fronte a mare inferiore ai mt. 40. L'esistente, legittimato, è fatto salvo.

14. L'altezza massima dei volumi realizzati non potrà superare i m. 4,50, comprese le eventuali strutture di protezione dei frequentatori (parapetti) di coperture accedibili ed utilizzate a solarium e/o attività ricreative (al netto del distacco di cui al punto 11.).

15. Le coperture degli impianti fissi (stabilimento balneare) possono essere utilizzate a solarium o per attività turistiche e ricreative, con l'installazione di impianti mobili di cui al precedente art. 3, punto 3, limitatamente alla stagione balneare e/o utilizzate per la installazione di tecnologie per la produzione di energia (energie rinnovabili) quali tetti fotovoltaici. L'altezza massima dei tetti fotovoltaici dovrà essere contenuta nei limiti previsti dal precedente punto 14.

16. I titolari di strutture ricettive, alberghi, campeggi e villaggi turistici, hanno titolo ad ottenere, in via prioritaria rispetto alle altre previsioni di concessione di aree demaniali, laddove richiesto, anche in forma accorpata tra più strutture, la concessione di un tratto di spiaggia il più possibile vicino alle strutture. In tal senso i piani demaniali comunali possono prevedere, se necessario, aree per concessioni riservate alle strutture ricettive che ne risultassero prive ubicate nell'ambito del territorio comunale. Le relative concessioni sono intestate e collegate alla struttura ricettiva e non possono essere cedute separatamente né possono essere autorizzati subingresso, tranne nel caso di cessione della struttura ricettiva alla stessa società o persona fisica subentrante. Le concessioni potranno essere utilizzate destinate all'ospitalità esclusiva degli utenti della struttura ricettiva.

17. Nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, al fine di prevenire azioni di natura vandalica, nel periodo invernale (individuato dall'Ordinanza balneare), possono essere installati sistemi di protezione non impattanti che non impediscono la vista del mare a tutela dei complessi balneari (manufatto principale ed aree circostanti), ad una distanza

massima di mt. 3 (tre) dal manufatto principale (chiosco e verande). Dovrà comunque essere garantito il libero accesso al mare con percorsi adeguati all'abbattimento delle barriere architettoniche.

17 bis. Nel periodo invernale possono, altresì, essere installati sistemi di protezione non impattanti in aderenza dei portici, verande e piattaforma coperte mediante utilizzazione di rete metallica, grigliati, pannelli rigidi, fissati alle strutture esistenti, in armonia con l'aspetto architettonico del complesso e/o ambiente circostante. Nel caso di utilizzo di pannelli rigidi gli stessi potranno essere incapsulati (serigrafati – stampati) con aspetti tematici del patrimonio storico, artistico, paesistico, culturale ed enogastronomico e/o eventi – manifestazioni di grande rilievo della Regione Abruzzo (es. chiese, monumenti, parchi, prodotti gastronomici, eventi culturali, sportivi, ecc.). Nella negativa i pannelli dovranno essere colorati in tema dell'ambiente circostante. E' facoltà dei Comuni regolamentare nei P.U.A. i predetti sistemi di protezione. Nell'ambito delle concessioni potranno essere altresì delimitate con sistemi di protezione a giorno vasche idromassaggio e piscine, ai fini della sicurezza e tutela della pubblica incolumità".

17 ter. Nell'ambito della concessione, possono essere delimitate aree specifiche, non superiori al 5% dell'area concessa, con sistema a giorno non impattante (rete metallica plastificata e/o altro materiale simile con maglia non inferiore a mm 100) di altezza non superiore a mt. 1,80, per una superficie massima di mq. 150. Le predette aree dovranno essere individuate lato mare ed a ridosso dei manufatti esistenti (strutture balneari/manufatti privati confinanti con le concessioni) al fine di non compromettere ulteriormente la vista del mare. "Le concessioni con profondità inferiore ai mt. 30 possono collocare tali aree ai lati dei manufatti esistenti.

17 quater. I sistemi di protezione di cui ai precedenti punti dovranno essere regolamentati dai Comuni nei Piani di Utilizzazione degli Arenili nel rispetto del proprio habitat costiero.

Le recinzioni regolarmente autorizzate ed esistenti prima dell'entrata in vigore del PDM (29/07/2004) sono fatte salve con l'obbligo di consentire, per l'intero anno solare, il libero e gratuito accesso alla battigia, nelle ore diurne, ai fini della libera balneazione e dell'uso

18. Le spiagge libere, tratti di litorale aventi caratteristica di spiaggia fruibile ad uso turistico-ricreativo di tipo balneare, potranno essere dotate, a cura dei comuni interessati, dei servizi minimi, anche di tipo igienico e vi devono essere garantiti il servizio di sorveglianza e salvataggio per la sicurezza dei bagnanti e la pulizia dell'arenile.

19. I comuni possono prevedere nei loro piani comunali aree destinate alle colonie marine dei comuni dell'entroterra e ad associazioni nonché a cooperative giovanili che non hanno fini di lucro e prestano la loro opera nel sociale. Le stesse devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accesso per persone diversamente abili.

20. La dotazione dei servizi minimi con volumi e tettoie non potrà coprire più del 5% dell'area totale destinata a spiaggia libera con una superficie massima di mq. 25 e la superficie coperta da piazzola/piattaforma non potrà superare il 15% dell'area totale destinata a spiaggia libera con una superficie massima di mq. 150;

20. bis Le aree destinate a spiaggia libera, compatibilmente con le esigenze di balneazione, possono essere utilizzate per manifestazioni turistico - commerciale di carattere temporaneo con la installazione di impianti mobili durante e fuori la stagione balneare, in deroga a quanto previsto nel precedente punto 20.;

21. I travocchi e caliscendi della costa abruzzese potranno essere ristrutturati/recuperati/valorizzati /utilizzati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3 ter della L.R. 11 agosto 2009 n. 13 e s.m.i., nel rispetto della tutela del patrimonio storico-culturale e

ambientale che non siano in contrasto con la loro naturale destinazione, né pregiudizievoli per i valori estetici e paesaggistici degli stessi, come indicato dall'art. 1 della L.R. n. 93 del 1994.

22. Nell'ambito del territorio costiero potranno essere realizzati pontili di passeggiata a mare con rotonde belvedere, in corrispondenza di piazze o arterie principali cittadine, con l'esclusivo utilizzo di materiale ligneo, della lunghezza massima pari alla zona riservata alla balneazione. Standard dimensionali/qualitativi/ubicazione sono rimessi alla pianificazione comunale nel rispetto del proprio territorio costiero.
23. gli impianti di servizio alle concessioni per circoli nautici dovranno essere realizzate nei limiti dimensionali di cui ai precedenti punti 9 e 10.
24. le aree demaniali marittime destinate ad attività di alaggio e noleggio delle imbarcazioni da diporto potranno essere dotate di impianti fissi e mobili. Standard qualitativi e quantitativi sono rimessi alla pianificazione comunale nel rispetto del proprio territorio costiero.
25. le aree demaniali marittime che hanno perso la diretta connessione con l'uso del mare definite "relittuali e/o residuali", previa procedimento istruttorio, potranno essere sclassificate dal demanio marittimo "indisponibile" e inserite tra il patrimonio disponibile dello Stato e/o Regione in attuazione della Legge 5 maggio 2009 n. 42 e successivi decreti attuativi.
26. le aree demaniali destinate ad attività ricettive all'aria aperta possono essere dotate di strutture mobili nei limiti di quanto previsto dalla L.R. 16/2003 – art 2, comma 3 e 4.
27. Lo specchio acqueo, entro 300 mt. dalla costa, potrà essere utilizzato, limitatamente al periodo estivo, per attività turistico ricreative complementari alla balneazione (pontili galleggianti prendisole, parchi acquatici, piattaforme galleggianti), esclusivamente dai titolari delle concessioni demaniali marittime e nel rispetto dell'uso prioritario ed esclusivo della libera balneazione.
- 27 bis Lo specchio acqueo antistante le concessioni dedicate al deposito e custodia delle imbarcazioni da diporto potrà essere utilizzato per campi boe funzionalmente connessi con l'attività stessa.
- 28 le aree per associazioni onluss per servizio esclusivo a persone diversamente abili e/o persone a basso reddito "incapienti" devono essere attrezzate, come le spiagge libere, dei servizi minimi di tipo igienico e di accessibilità per persone diversamente abili.
- 29 le aree per animali domestici "bao/miao beach" devono essere attrezzate nel rispetto della L.R. 19/2014 e della Ordinanza balneare;
- 30 Tutto l'esistente è fatto salvo fatta eccezione di quanto previsto nel punto 1 bis dell'art. 5.

Art. 6

Classificazione delle aree

1. Entro il termine inderogabile di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente modifica di Piano i comuni interessati devono produrre la proposta di classificazione delle aree demaniali marittime di propria competenza, di cui all'art. 6 comma 1 del D.M. 5.8.1998 n. 398, redatta tenendo conto dei parametri in esso contenuti (tavv. nn. 2-3-7). La Giunta regionale, tenuto conto delle determinazioni dei comuni e sentite le organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale, approva la classificazione delle aree demaniali marittime.

2. Nel caso in cui, trascorsi inutilmente il termine di cui al precedente comma 1, i comuni non dovessero provvedere ad inviare le proposte di classificazione, le relative aree demaniali rimangono classificate di cat. B. (Legge 296/2006 - finanziaria 2007).
3. La classificazione può essere verificata ed aggiornata ogni due anni.
4. Gli introiti derivanti dall'applicazione dell'art. 6 della Legge 494/1993, comma 2, sono a favore dei comuni.

Art. 7 Funzioni dei comuni

1. Le funzioni amministrative di cui al presente Piano svolte dai comuni, per le aree di propria competenza, in base al principio di sussidiarietà sono:
 - a) rilascio di nuove concessioni (licenze ordinarie e/o atti formali);
 - b) variazione di concessione esistente (licenza suppletiva e/o autorizzazione ex art. 24 R.C.N.);
 - c) rinnovo/proroga della concessione in conformità alle linee di indirizzo del competente Servizio regionale;
 - d) revoca e decadenza della concessione (art. 47 e 48 C.N. e gravi delitti contro il patrimonio, norme fiscali/tributarie, rapporti e sicurezza del lavoro);
 - e) autorizzazione al subingresso in concessione corrente o in parte delle concessioni con fronte a mare superiore ai mt. 60 (frazionamento di concessione vincolato alle superfici copribili con pavimentazioni, volumi e tettoie dell'originaria concessione e con restituzione alla collettività del 30% del fronte della concessione originaria);
 - f) affidamento a terzi della concessione e/o parte delle attività complementari di essa; (art. 45 bis C.N.);
 - g) applicazione dei canoni e loro riscossione (L. 494/93 ; L. 296/96 – Finanziaria 2007 e D.I. 19/07/1989);
 - h) vigilanza e controllo sull'uso in concessione delle aree demaniali marittime, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di attuazione e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;
 - i) gestione autonoma del ripascimento morbido stagionale secondo i limiti e i criteri fissati dal successivo art. 12, punto 9.
 - l) concessioni/autorizzazioni (periodo estivo) per attività turistiche ricreative nello specchio acqueo destinato alla balneazione antistante il proprio territorio nel rispetto dell'Ordinanza balneare;
 - m) affidamento delle spiagge libere di zone di pregio naturalistico (S.I.C. – Biotopi – foce dei fiumi – zone di dimora di fauna e flora protetta) ad associazioni ambientaliste per la cura, conservazione, valorizzazione delle specificità flora/faunistiche nonché per l'eventuale organizzazione di visite guidate, corsi di educazione e formazione al rispetto dell'ambiente ed al ripristino delle peculiarità territoriali;
 - n) dotazione minima nell'ambito del proprio territorio di area attrezzata per cani e gatti nel rispetto della L.R. 17/04/2014 n. 19 e della Ordinanza balneare;
2. I comuni nell'esercizio delle funzioni amministrative sono tenuti a rispettare le norme contenute nel presente Piano, le direttive e gli atti di programmazione, di indirizzo e coordinamento emanati dalla Regione.
3. I comuni nei piani demaniali comunali devono disciplinare, in via prioritaria:
 - a) la tutela e la conservazione dei tratti di spiaggia di pregio naturale (zone dunali, foce dei

fiumi) e/o di dimora delle specie di animali selvatiche protette segnalate da Associazioni Ambientaliste seppur non classificate come tali da strumenti urbanistici specifici (parchi, aree S.I.C., riserve naturali...), mediante piani di settore specifici "ad hoc" da emanarsi entro un anno dalla data in vigore del presente piano;

- b) la qualità architettonica dei manufatti prescrivendo tipologie predefinite, colori, materiali e il loro inserimento paesaggistico ambientale, condizionato all'utilizzo di sistemi costruttivi in bioarchitettura e materiali eco-compatibili a basso impatto ambientale compatibili con l'ambiente circostante;
- c) il sistema delle urbanizzazioni primarie con particolare attenzione alla raccolta e lo smaltimento delle acque reflue e dei rifiuti;
- d) sistemi di autosufficienza energetica ed idrica sostenibili;
- e) segnalazione delle aree di nidificazione e le aree con presenza della vegetazione psamofila ai fini della loro corretta fruizione;
- f) aree per associazioni onlus per servizio esclusivo a persone diversamente abili e/o incapienti;
- g) aree attrezzate per cani e gatti "bao/miao beach";

- 4. Il Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo del Dipartimento Regionale competente in materia di demanio marittimo per finalità turistico ricreative esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio delle funzioni amministrative esercitate dai comuni e, in caso di accertato inadempimento da parte di uno o più comuni, provvede alla nomina di commissari ad acta nei comuni inadempienti nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente.
- 5. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo i comuni inviano alla Regione, Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo, una relazione sull'esercizio delle funzioni svolte nel corso dell'anno corredata dell'elenco aggiornato delle concessioni, comprensivo dei relativi dati dimensionali. Tale documentazione deve essere trasmessa anche su supporto informatico, con le modalità che saranno indicate dall'Ufficio Demanio Marittimo.
- 6. I comuni sono tenuti a fornire, su richiesta della Regione, dati e informazioni inerenti le funzioni da loro svolte ed a richiedere al competente Servizio regionale il parere di conformità al presente piano per interventi a carico del pubblico Demanio Marittimo.
- 7. Le procedure di formazione approvazione dei piani demaniali comunali sono definite dagli artt. 20 e 21 della L.R. 18/1983, nel testo vigente.
- 8. Alla Conferenza dei Servizi prevista dai precitati artt. 20 e 21 della L.R. 18/1983, nel testo vigente, devono essere convocati i Servizi regionali Politiche Turistiche e Demanio Marittimo e Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine, il Servizio BB.AA., l'Autorità Marittima locale ed eventuali altri Enti interessati.
- 9. Entro un anno dall'approvazione della presente modifica di Piano, i comuni devono approvare i piani demaniali comunali o, per i comuni che sono già dotati del piano spiaggia comunale, adeguarli alle disposizioni contenute nella presente modifica di Piano.

Il termine di cui sopra si intende perentorio.

Decorso due anni dall'approvazione della presente modifica di Piano non potranno essere rilasciate licenze provvisorie per attività ricettive di cui alla legge 63/98 e seguenti.

- 10. Le funzioni amministrative, di cui all'art. 7 del presente Piano, sono effettivamente svolte da ciascun comune costiero.

11. I comuni si avvalgono della consulenza e del materiale di base del "Servizio Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine" per quanto riguarda:
- a) le dinamiche morfologiche e sedimentologiche;
 - b) difesa/ ripascimento degli arenili;
 - c) monitoraggio delle acque marine ai fini della balneazione;
 - d) pareri per le opere che eventualmente interferiscono con l'idrodinamica costiera.
- A tale scopo viene istituito, presso l'Ufficio Demanio marittimo, il Sistema Informativo del Demanio Marittimo con finalità turistico ricreative.
12. Gli introiti derivanti dall'imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, per il 95% saranno rimessi ai comuni costieri e il restante 5% saranno utilizzati dal Dipartimento competente regionale.

Art. 8

Rilascio delle concessioni

1. Le concessioni demaniali hanno la durata prevista dalle vigenti disposizioni normative , fatto salvo il secondo comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.
- 1 bis. Le concessioni vengono rilasciate, rinnovate dai comuni in osservanza delle linee guide che verranno emanate al riguardo dal Servizio Politiche Turistiche e Demanio Marittimo in ottemperanza delle norme di riferimento vigenti.
- 1 ter. I comuni devono accertare con cadenza semestrale la permanenza della facoltà dei concessionari di contrarre con la Pubblica Amministrazione "*intuitu personae*".
2. Per il rilascio delle nuove concessioni demaniali è prevista la seguente procedura:
 - a) il comune, sentite le organizzazioni di categoria e delle strutture ricettive, individua nel Piano comunale demaniale le aree disponibili e assegnabili in concessione;
 - b) a seguito dell'avvenuta approvazione del Piano demaniale marittimo di livello comunale il comune, a mezzo di bando pubblico e con ampia diffusione attraverso manifesti murali e la pubblicazione sulle pagine regionali dei giornali, invita i soggetti interessati a presentare domanda;
 - c) il bando pubblico dovrà essere redatto da parte del comune, in conformità del bando-tipo predisposto dal Servizio Demanio Marittimo per finalità turistico-ricreative approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 964 del 26/10/2004;
 - d) le modalità per l'espletamento della procedura di aggiudicazione, sarà contenuta nel bando tipo di cui al precedente punto c).
3. Nel caso di rilascio di nuove concessioni o ampliamento di quelle esistenti, l'Ente concedente ne informerà la Regione e la Capitaneria di Porto di Pescara e Ortona per assicurare lo svolgimento dei compiti di controllo e vigilanza.

Art. 9

Ampliamento del demanio marittimo

1. Nel caso in cui, a seguito di nuove delimitazioni disposte dal Capo del Compartimento Marittimo, si registri un ampliamento del demanio marittimo con l'inclusione di aree retrostanti e precedentemente appartenenti a privati, i comuni interessati dovranno provvedere, entro 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di nuova delimitazione, ad adeguare i propri piani demaniali comunali includendo tali nuove aree ed assegnando alle stesse la destinazione che si ritiene più compatibile prevedendo l'eventuale assegnazione delle stesse in concessione, anche in caso di insistenza, sulle stesse aree, di manufatti o immobili in genere.

2. Per le aree private classificate demaniali sulle quali insistono manufatti edificati dai precedenti proprietari, ovvero siano in corso lavori di edificazione per le quali gli interessati abbiano già ottenuto tutti i permessi, nulla osta e concessioni (Beni Ambientali, concessione edilizia comunale, autorizzazione ex art. 55 Cod. Nav.) si deve procedere all'inserimento nei piani demaniali comunali avendo cura di indicare e descrivere dettagliatamente le opere autorizzate ed i legittimi proprietari.
3. Ai legittimi proprietari è riconosciuto il diritto alla regolarizzazione delle proprie opere e le aree adiacenti mediante rapporto concessorio ritenute necessarie per lo svolgimento delle attività ivi contemplate.
4. Alla scadenza il titolo potrà essere rinnovato con le modalità di cui al precedente art. 8, punto 1. e 1 bis.

Art. 10

Consegne ad altre amministrazioni dello Stato

1. Le consegne di aree demaniali ad altre amministrazioni dello Stato per fini istituzionali, ai sensi dell'art. 34 del vigente Codice della Navigazione, sono autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa istruttoria svolta dalla Capitaneria di Porto di Pescara e Ortona.
2. Nel corso dell'istruttoria l'Autorità Marittima dovrà acquisire anche il parere dell'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Abruzzo e del comune interessato, anche al fine di evitare sovrapposizioni di concessioni, di autorizzazioni o di consegne.
3. Per l'utilizzo di aree demaniali da parte dei comuni per finalità pubbliche e con assenza di lucro, si applica il canone con le riduzioni previste dalle norme di riferimento.
4. Per le aree destinate a strade, lungomare, piazze ed altre aree a destinazione di pubblica utilità, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di richiederne alla Capitaneria di Porto di Pescara l'acquisto previa sclassifica dell'area interessata.

Art. 11

Aree dichiarate di interesse nazionale

1. Il presente Piano Demaniale Marittimo Regionale e i Piani Comunali non si applicano alle aree portuali e di rispetto portuale dichiarate di competenza gestionale della Regione Abruzzo ed alle aree portuali di interesse nazionale ed incluse negli elenchi di cui al D.P.C.M. 21.12.1995 e successive modifiche ed integrazioni, per le quali il conferimento della delega di cui all'art. 59 DPR 616/1977 non opera.

Art. 12

Prescrizioni per la gestione e l'uso del demanio marittimo

1. La concessione di beni demaniali marittimi e la realizzazione di nuove opere confinanti con il demanio marittimo devono comunque garantire l'accesso al mare da parte dei cittadini nell'arco dell'intero anno.
2. I comuni effettuano le necessarie verifiche per individuare le misure atte ad assicurare il rispetto di detta accessibilità al mare.
3. Non sono ammissibili nuove concessioni per l'uso esclusivo del demanio marittimo da parte di privati.
4. E' vietata la realizzazione di opere fisse riflettenti il moto ondoso che abbiano finalità diverse da quelle di difesa della costa. Ai fini dell'espressione del parere previsto dall'art. 12 del Codice della Navigazione, tutti gli interessati alla realizzazione di manufatti sull'area demaniale devono produrre una perizia tecnica che dimostri che gli stessi non vengono ad

essere interessati dal battente dell'onda di mareggiata, nella configurazione della spiaggia più sfavorevole e in presenza dei dati meteorologici più sfavorevoli.

5. Nel caso di manufatti che potrebbero modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, dovrà essere fornito uno specifico studio di valutazione dell'influenza delle opere da realizzare sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area nociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. Quando si tratta di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto nocivo terminale.
6. Il rilascio di nuove concessioni per attività produttive in aree demaniali marittime e nelle zone del mare territoriale è da riservarsi alle attività che hanno un reale beneficio o la rigorosa necessità di essere esercitate in zone collegate al mare, come il caso di cantieri navali, o dentro il mare stesso per attività di acquacoltura.
7. Sono comunque vietati, sia sul litorale che in mare, interventi che per dimensione dei manufatti o per caratteristica dei cicli produttivi producono rilevanti impatti ambientali sotto il profilo paesistico ed ambientale.
8. Il rilascio di nuove concessioni di opere marittime per la difesa della costa e l'autorizzazione di ripascimenti sono subordinati alla verifica della rispondenza dei relativi progetti ai criteri indicati nel Piano Coste regionale.
9. Per interventi stagionali di ripascimento, volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, si intendono gli interventi di trasferimento di materiale di spiaggia all'interno della stessa unità fisiografica o gli interventi con materiale di diversa provenienza che comportino una movimentazione di inerti non superiore ai 50 mc. per metro lineare.
10. Le opere marittime, quali pennelli, mantellate di dighe, scogliere aderenti a protezione di infrastrutture e simili e/o aree demaniali, con il preliminare assenso del competente Servizio delle Opere Marittime e Qualità delle Acque Marine, possono essere utilizzati per altri scopi turistico ricreative purchè adeguati alle norme di sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l'impiego di materiali naturali.
11. L'aumento della superficie in concessione per fenomeni naturali e/o artificiali (incremento della profondità dell'arenile) è regolamentato dal precedente art. 5, punto 5 quater. L'utilizzazione ai fini economici della superficie in incremento è condizionato alla regolarizzazione amministrativa/contabile di cui al richiamato art. 5. punto 5 quater. L'utilizzazione indebita configura il reato di abusiva occupazione di cui all'art. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.
12. I comuni rilasciano, prescrivendo modalità, tempi ed orari di svolgimento, concessioni (eventi superiori a giorni 30) o autorizzazioni (eventi inferiori a giorni 30) temporanee, su apposita e motivata istanza degli interessati, per commercio itinerante, occupazione e installazione relative a ponteggi, circhi, manifestazioni e spettacoli viaggianti, manifestazioni sportive e ricreative.
13. La piantumazione di piante ed arbusti, la cui altezza non ostruisca la vista del mare, potrà essere effettuata nel rispetto delle specie autoctone e compatibili con l'ambiente marino con particolare attenzione per l'impatto paesaggistico ed a condizione che vengano posizionate nella fascia destinata a servizi individuata nel precedente art. 5 punto 6.bis.
14. La installazione di impianti mobili e strutture accessorie di cui all'art. 3, punto 3. e nel rispetto dell'art. 7 comma 3 lett. b), senza alcun vincolo permanente al suolo e limitatamente al periodo della stagione balneare, in deroga ai parametri di cui all'art. 5, potrà essere effettuata previa (S.C.I.A.) al Comune competente. Tipologia – standard qualitativi e quantitativi dovranno essere regolamentati con specifica normativa nei piani di utilizzazione degli arenili comunali.
- 14.bis Le terrazze coperte da tettoie, potranno essere dotate di sistemi di protezione provvisori, costituiti da tende a pacchetti o a rullo con materiale trasparente che non impediscono la

vista del mare da utilizzare in condizioni meteorologiche avverse.

15. Per tutte le nuove concessioni in mare ovvero per tutte le autorizzazioni anche a carattere temporaneo (spettacoli pirotecnici, manifestazioni sportive o folkloristiche, ecc), che, in ipotesi, coinvolgono la sicurezza e la salvaguardia della vita umana, dovrà essere richiesta all'Ufficio Circondariale Marittimo competente per giurisdizione l'emanazione della necessaria ordinanza di polizia marittima/demaniale.
16. La realizzazione di una postazione di pronto intervento con personale e dotazioni mediche specifiche, in struttura prefabbricata della superficie massima di mq. 10, dotata di un lettino ed accessori per medicazioni, di n. 1 bagno e passerelle d'accesso al mare per persone diversamente abili, in deroga ai parametri riportati nei punti 9 e 10 del precedente articolo 5, può essere autorizzata con procedimento istruttorio ordinario.

Art. 13

Disposizioni varie

1. Dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURA cessa l'efficacia del Piano Demaniale Marittimo approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29/07/2004, n. 141/1, fatte salve le tavole nn. 2, 4, 5 e 6 allegate alla Deliberazione del Consiglio Regionale 29.07.2004, n. 141/1 (adozione definitiva del Piano Demaniale Marittimo) che sono confermate.
2. La Tavola n. 3 allegata Deliberazione del Consiglio Regionale 29.07.2004, n. 141/1 (adozione definitiva del Piano Demaniale Marittimo) è sostituita dal documento tecnico Tavola 3 "Analisi delle attività e delle strutture del territorio" allegata al presente documento.
3. La tavola 7 allegata Deliberazione del Consiglio Regionale 29.07.2004, n. 141/1 (adozione definitiva del Piano Demaniale Marittimo) è sostituita dalla Deliberazione della Giunta Regionale che viene emessa annualmente in merito alla balneazione delle acque della costa abruzzese, in applicazione del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della Direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione".
4. L'atto di indirizzo applicativo per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di Demanio Marittimo per finalità turistico ricreative , approvato con Delibera di Giunta Regionale 8.10.2004, n. 893, è confermato.
5. Tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento inerenti l'approvazione dei Piani di Utilizzazione degli Arenili a livello comunale sono conclusi ai sensi del previgente Piano Demaniale Marittimo (PDM) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29.07.2004, n. 141/1.